

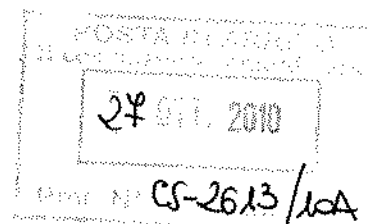
TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

Viale delle Milizie 3/E

FAX 06/3577 775

TRASMISSIONE TELEFAX



Mittente: Cancelleria Centrale e Amministrazioni Straordinarie

Destinatario: PROF. AUGUSTO FANTOZZI fax 06 65625650
n.q. Commissario Straordinario

Data : 27/10/10

Procedura: Amministrazione Straordinaria (Marzano)
Gruppo Alitalia S.p.A. (nn. 1/08, 2/08, 3/08, 4/08, 5/08)
Rif. 803, 134, 128, 254, 180

Come da richiesta telefonica, si trasmette anche via fax il provvedimento emesso dai GG. DD. In data 20/10/2010.



Il Cancelliere

LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIA TELEFAX HA VALORE DI NOTIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 134 E SEGUENTI C.P.C. , SI INVITA PERTANTO IL DESTINATARIO A RITRASMETTERE STESSO MEZZO LA PRESENTE NOTA CON INDICAZIONE DI "DATA" E "FIRMA INCARICATO RICEZIONE ATTI" QUALE PROVA DI AVVENUTA COMUNICAZIONE.

N° di pagine (inclusa questa): 7
In caso di errata ricezione telefonare al N° 063577789

PRIGINA LE

n° 803 indica AS 1/08
 n° 134 " AS 2/08
 n° 128 " AS 3/08
 n° 254 " AS 4/08
 n° 180 " AS 5/08



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

- Sezione Fallimentare -

I Giudici Delegati delle procedure del gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria nn. 1/08, 2/08, 3/08, 4/08, 5/08;

Preso atto

che il Commissario Straordinario ha depositato presso la cancelleria del Tribunale Fallimentare di Roma la settima relazione trimestrale ex art. 61 D.Lgs. 270/99;

Premesso

che nella materia regolata dal d.lgs 270/1999 non compete al giudice delegato alcun potere di autorizzazione e controllo preventivo, né alcun potere di vigilanza e sorveglianza; poteri questi attribuiti per legge al Ministero delle Attività Produttive ed al Comitato di Sorveglianza, nella qualità di organi della procedura addetti rispettivamente alle funzioni di sorveglianza, ispettive e consultive;

che, di conseguenza, del tutto peculiare appare il ruolo del giudice delegato nelle procedure in oggetto poiché esso rappresenta il naturale organo di collegamento tra il tribunale e il commissario straordinario, raccogliendo le istanze dei soggetti interessati al corretto svolgimento della procedura;

che, per un verso e proprio al fine di raccogliere le istanze dei soggetti interessati al corretto svolgimento della procedura, il giudice delegato è tenuto a compiere una sorta di controllo generale di legittimità formale e sostanziale circa il corretto

andamento dell'amministrazione straordinaria nel suo progressivo *iter* procedurale, il quale deve essere sempre uniformato ai canoni della trasparenza e ai valori costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione pubblica (art. 97 Cost.); per altro verso, la "giurisdizionalizzazione" del procedimento di verifica dei crediti e la strumentalità funzionale delle operazioni di verifica rispetto alla ripartizione dell'attivo recuperato o da recuperare, lasciano legittimamente ipotizzare che al medesimo giudice delegato spetti, quanto meno, un generico potere-dovere di sorveglianza e di indirizzo, sia pure connesso strumentalmente alle operazioni di verifica dello stato passivo ed a tutte le incombenze ad esso correlate;

che pertanto, in tale ottica, è possibile al giudice delegato effettuare rilievi e/o sollecitare integrazioni alla relazione predisposta dal Commissario Straordinario, ciò anche al fine di consentire o meglio di assicurare, a tutela dei soggetti legittimamente interessati, il rispetto dei principi costituzionali sopra indicati;

Rilevato

che nella predetta relazione, nel capitolo quarto - paragrafo 5 - dal titolo "*L'evoluzione delle principali controversie*", è contenuto un cenno alla separata relazione, peraltro già sottoposta all'attenzione di questi giudici delegati, in merito alle azioni risarcitorie, revocatorie e/o recuperatorie nonché alle doverose iniziative giudiziarie da intraprendere sia per quanto concerne le azioni revocatorie previste dall'art. 91 del D.Lgs. n. 270/1999 (cosiddette azioni revocatorie aggravate infragruppo), sia per quanto concerne le eventuali iniziative da proporre nei confronti dei soggetti terzi non facenti parte del gruppo Alitalia;

che, in proposito, il Commissario Straordinario informa che - allo scopo di ricostruire le numerosissime operazioni di natura commerciale e finanziaria avvenute nel corso degli anni e che potrebbero essere oggetto di azioni revocatorie ovvero dalle quali potrebbero derivare azioni risarcitorie - la procedura ha dato mandato ai propri advisors di svolgere tutte le opportune verifiche al fine di reperire la relativa documentazione contabile e contrattuale. Ciò ovviamente allo scopo di raccogliere la documentazione propedeutica all'esercizio di azione da proporre nell'interesse della massa;

che, al contrario, non si rinviene analogo approfondimento per quanto concerne l'argomento relativo alle eventuali responsabilità di soggetti che abbiano rivestito funzioni di rilievo nella dirigenza e nella gestione delle società del gruppo, né si rinviene alcun tipo di considerazione giuridica in ordine alla effettiva portata ed alla concreta operatività della norma (articolo 3 "Assunzione di responsabilità" Decreto Legge 28.8.2008 n. 134), la quale, con una poco chiara dizione, al fine di garantire la continuità aziendale di Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. nonché di Alitalia Servizi s.p.a. e delle società da queste controllate, pone la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, a carico esclusivamente delle predette società;

Ritenuto

che - giova ribadirlo concettualmente - pur non competendo ai giudici delegati alcun potere di autorizzazione e controllo preventivo sull'esercizio delle possibili azioni di responsabilità da parte del Commissario Straordinario, rientrando nella funzione esclusiva del medesimo Commissario la responsabile e corretta

programmazione ed il successivo avvio delle azioni tutte, siano esse di natura recuperatoria, risarcitoria, di responsabilità - non può abdicarsi al generale poterdovere di indirizzo procedurale spettante ai giudici delegati circa la corretta individuazione ed il necessario approfondimento dei problemi giuridici connessi a siffatte azioni, la cui rilevanza e portata economica potrebbe comportare effetti dirompenti sia nella fase di verifica del passivo che nella conseguente fase di ripartizione dell'attivo recuperato o ancora da recuperare;

che invero il trascorrere del tempo e l'approssimarsi delle operazioni finali della verifica, potrebbero pregiudicare seriamente l'esercizio delle iniziative giudiziarie sopra descritte con l'effetto, anche solo eventuale, di non tutelare appieno la massa dei creditori e di rendere inoperanti, per effetto della prescrizione, eventuali profili di responsabilità gestionale, i quali dovrebbero formare, quanto meno in via preventiva, oggetto di approfondito studio e di accurata indagine da parte degli organismi a ciò deputati;

che peraltro, in proposito, va rammentato quanto esposto dal Commissario Straordinario nella illustrazione del Programma di Cessione, capitolo III, dal titolo *"Lo svolgimento della procedura ed i principali provvedimenti adottati"* par. 1.7. rubricato sotto la voce *"Le principali controversie"* pag. 48, laddove si afferma che: *"il Commissario straordinario intende dare mandato ai propri consulenti, finanziari e legali, di valutare i termini di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e ss. cod.civ. con riferimento alle singole società in amministrazione straordinaria al fine di accertare la sussistenza di danni e pregiudizi ed eventuali responsabilità in capo alle persone, fisiche e giuridiche, alla cui attività di direzione e coordinamento risultavano soggette; che alla stessa hanno concorso o che dalla stessa hanno tratto vantaggio"*; ancora, sulle cause generatrici dell'insolvenza, il Commissario Straordinario nella apposita relazione

ha evidenziato che, tra le cause dell'insolvenza delle società del gruppo, era da segnalare *il frequente avvicendamento nei vertici dell'alta direzione, la debolezza delle risposte strategiche elaborate, la inefficacia e il mancato perfezionamento dei piani di azione perseguiti*,

che si impone, in considerazione della attuale fase della procedura ed al fine di acclarare tali evenienze, una accurata e tempestiva programmazione, da parte del Commissario Straordinario, delle eventuali iniziative volte ad enucleare presunte responsabilità nella gestione del gruppo, nonché una approfondita analisi normativa volte a definire l'operatività e la portata dell'art. 3 d.l. 28.8.2008 n. 134, anche in relazione ad un eventuale vizio di incostituzionalità della norma;

che pertanto, alla luce delle circostanze sopra esposte, è opportuno, se non doveroso, sollecitare il Commissario Straordinario a fornire indicazioni dettagliate sull'eventuale esercizio delle azioni di responsabilità al fine di non pregiudicare la concreta esperibilità delle azioni medesime in danno della massa dei creditori;

che inoltre si reputa opportuno trasmettere per conoscenza il presente provvedimento al Ministero delle Attività Produttive, al Comitato di sorveglianza e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

P.Q.M.

- Invitano il Commissario Straordinario ad indicare, nel termine di novanta giorni, le indicazioni dettagliate sull'eventuale esercizio delle azioni di responsabilità nonché ad effettuare una approfondita analisi normativa volte a definire l'operatività e la portata dell'art. 3 d.l. 28.8.2008 n. 134, anche in relazione ad un eventuale vizio di incostituzionalità della norma;

- Si comunichi al Commissario Straordinario, al Ministero delle Attività Produttive, al Comitato di Sorveglianza nonché, per opportuna conoscenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato, a cura del Commissario Straordinario, sul sito www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it e www.alitaliaamministrazionestraordinaria.com.

Roma il 20/10/2010

I Giudici Delegati

Umberto Gentili

Luisa De Renzis

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria



21/10/10 G.D.S.C.

CANCELLERIA
[Signature]